

FEDERICA MINIO*

LA LIBERA RIPRODUCIBILITÀ DEI BENI CULTURALI DOPO L'EMANAZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA).

SOMMARIO: 1. Le novità normative – 2. La modifica dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio da parte del c.d. Art Bonus – 3. Le novità apportate della Legge 4 agosto 2017, n. 124 – 4. La *policy* sulla riproducibilità delle opere d'arte all'estero

1. Le novità normative

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza¹ ha finalmente portato a compimento quella “rivoluzione”² che il c.d. Art Bonus (D. Legge 31 maggio 2014 n. 83) aveva avviato nel maggio 2014: vale a dire la possibilità da parte dei privati di riprodurre liberamente i beni culturali³ in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali⁴. La legge, all'art. 171, ha infatti operato una nuova modifica all'art. 108 – e in particolare al comma 3-bis – del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, di seguito anche “il Codice”) contemplando ora la

* Avvocato.

¹ Legge n. 124 del 12 agosto 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017.

² In questo senso ELEONORA SBARBARO, *Codice dei beni culturali e diritto d'autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale*, in *Riv. Dir. ind.*, 2016, II, pp. 63 e ss..

³ La nozione di “bene culturale” la si ricava dagli artt. 2, comma 2, 10 e 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In base alla prima norma “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. Gli articoli 10 e 11 forniscono poi un elenco lungo e dettagliato delle varie tipologie di beni culturali.

⁴ Dunque dei beni culturali pubblici e non di quelli appartenenti a privati.

possibilità – purché non vi sia “*scopo di lucro*” – di riprodurre⁵ senza richiedere la preventiva autorizzazione (e dunque *ex lege*) e gratuitamente anche i beni bibliografici e archivistici non sottoposti a restrizioni di consultabilità e di divulgare con qualsiasi mezzo le immagini così ottenute⁶.

Non a caso si è parlato di “rivoluzione”: queste norme, infatti, pur non modificando la regola di base posta dall’art. 107 del Codice che riserva alle amministrazioni il potere di concedere l’autorizzazione alla riproduzione dei beni⁷, hanno modificato in modo sostanziale il successivo art. 108 – che determina i “corrispettivi di riproduzione” – e in particolare il comma 3-*bis*, dove sono ora previsti i casi in cui la riproduzione e la successiva divulgazione delle immagini ottenute è da considerarsi totalmente libera. Come è stato sottolineato, è stata così superata la vecchia concezione – anacronistica, anticostituzionale e contraria alla specificità di questi beni – di tipo “proprietario” dei beni culturali, in cui l’esercizio della custodia da parte degli enti possessori veniva in realtà confuso con l’esercizio di un diritto di proprietà esclusiva nei confronti degli stessi⁸.

Come si è detto, la riproducibilità dei beni è libera solo se effettuata per finalità non lucrative. Se la riproduzione e l’utilizzo delle immagini sono

⁵ Il concetto di “riproduzione” lo si può rintracciare dalla definizione fornita dalla legge sul diritto d’autore (D. Lgs. 22 aprile 1941, n. 633, che all’art. 13 stabilisce che “*Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualsiasi forma e modo*”, concetto nel quale va sicuramente ricompresa la fotografia. In merito cfr. AMEDEO TUMICELLI, *L’immagine del bene culturale*, in *Aedon*, 2014, n. 1.

⁶ Il comma 3-*bis* dell’art. 108 afferma ora che “*Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:*

1) *la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d’autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;*

2) *la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro”.*

⁷ In base all’art. 107 del Codice infatti “*Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione ... dei beni culturali che abbiano in consegna*”.

⁸ In questo senso MIRCO MODOLO e AMEDEO TUMICELLI, *Una possibile riforma sulla riproduzione dei beni bibliografici e archivistici*, in *Aedon*, 2016, n. 1.

invece effettuate per scopi commerciali, non solo è necessaria la preventiva autorizzazione da parte delle amministrazioni che hanno in consegna il bene, ma a queste è dovuto anche un canone di concessione determinato in base ai criteri stabiliti dal 1° comma dell'art. 108 del Codice e dal tariffario fissato con decreto ministeriale⁹.

In applicazione degli artt. 107 e 108 del Codice, il Tribunale di Firenze con la recente ordinanza del 26 ottobre 2017, ha ritenuto dunque vietata la riproduzione e l'utilizzazione dell'immagine del David di Michelangelo custodito alle Gallerie dell'Accademia di Firenze da parte di un'agenzia di servizi turistici sui propri *dépliant* e sito Internet per vendere i suoi servizi e pubblicizzare la propria attività, in quanto appunto attività di tipo commerciale¹⁰.

2. La modifica dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio da parte del c.d. Art Bonus

L'art. 12 dell'Art Bonus aveva già modificato l'art. 108 del Codice. Non solo infatti era stato modificato il comma 3 e ampliate le possibilità di uso gratuito anche da parte di soggetti privati per finalità di valorizzazione del bene culturale, purché tale uso non avesse un fine lucrativo¹¹. Era stato altresì inserito il comma 3-*bis*, volto alla liberalizzazione totale di alcuni usi specifici. Lo scopo della riforma – come espresso anche nella relazione illustrativa del Disegno di Legge n. 2426 di Conversione in legge del D.

⁹ Decreto ministeriale 8 aprile 1994, *Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero*.

¹⁰ L'ordinanza del tribunale fiorentino ha accolto la domanda dell'Avvocatura dello Stato nei confronti della società Visit Today che offriva fuori dalla Galleria dell'Accademia, dove è custodito il capolavoro di Michelangelo, accessi al museo con visite guidate – peraltro a prezzi superiori rispetto a quelli praticati dalla biglietteria – utilizzando su volantini, documentazione promozionale e sul proprio sito web l'immagine del David, senza aver mai chiesto alcuna autorizzazione alla Galleria per sfruttare a fini commerciali l'immagine della scultura rinascimentale.

¹¹ Un esempio di libero utilizzo da parte di soggetti privati per attività di valorizzazione è quello di una catena alberghiera che potrà liberamente utilizzare le fotografie dei beni museali o dei monumenti del territorio, ma non potrà vendere ai suoi clienti stampe riprodotte questi beni: così GIOVANNI GALLO: *Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni culturali*, in *Aedon*, 2014, n. 3.

Legge 31 maggio 2014 n. 83¹² – era duplice. Da un lato si voleva rendere il testo normativo più attuale con riguardo alle esigenze derivanti dalla circolazione dei contenuti sui siti Internet. Dall’altro lato si voleva rendere la norma più aderente al dettato costituzionale, con specifico riguardo agli artt. 9 e 33 che rispettivamente pongono a capo della Repubblica il compito di sviluppare la cultura e affermano che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è il loro insegnamento. Il tutto in un’ottica di valorizzazione¹³ nella giusta convinzione che la libera riproduzione e diffusione delle immagini dei beni culturali porti a una loro maggiore conoscenza¹⁴.

In particolare, l’originaria previsione del comma 3-*bis* dell’art. 108, così come formulata dal Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83, aveva stabilito che, a determinate condizioni, le attività di riproduzione dei beni culturali e la successiva divulgazione delle immagini, con qualsiasi mezzo, dunque anche *on-line* e in particolare su *blog* e *social-network*¹⁵, fossero “libere” (vale a dire non soggette a previa autorizzazione da parte dell’ente ed esenti da canoni). E ciò a condizione che queste attività non fossero svolte “*a scopo di lucro*”, ma per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Era stato anche specificato che l’attività di riproduzione dovesse essere attuata con modalità tali da non comportare alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose (*flash*) né l’uso di stativi o treppiedi all’interno degli istituti di cultura.

Queste regole avrebbero dovuto inizialmente valere per tutti i beni culturali. Senonché, la legge del 29 luglio 2014, n. 106 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, con lo scopo di tutelare i beni bibliografici e archivistici (la cui riproduzione avrebbe comportato quel “contatto fisico

¹²http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021780.

¹³ Ai sensi dell’art. 6 del Codice “*la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura*”.

¹⁴ Che la possibilità di riprodurre un bene sia un mezzo per propagare la cultura e per perseguire l’obiettivo di valorizzazione propugnato dal Codice è stato affermato anche da T.A.R. Reggio Calabria (sentenza n. 1285 del 10 ottobre 2003) secondo cui appare funzionale al concetto di valorizzazione la riproduzione del bene, che incrementa “*la diffusione della conoscenza dell’opera*”, senza intaccare, ma anzi esaltando “*l’unicum dell’opera d’arte*”.

¹⁵ Come si legge nella relazione illustrativa della Camera dei Deputati del Disegno di Legge 2426.

con il bene” che la norma esplicitamente vieta), escluse dal novero dei beni liberamente riproducibili queste due specifiche categorie.

La legge, inoltre, aveva anche precisato che le immagini così ottenute avrebbero potuto sì essere divulgate, ma in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro “*neanche indiretto*”, escludendo così, ad esempio, la libera riproduzione delle immagini all’interno di pubblicazioni scientifiche¹⁶.

L’esclusione dei beni bibliografici e archivistici dal novero di quelli liberamente riproducibili comportò un’immediata reazione da più fronti. In particolare, per iniziativa di associazioni, ricercatori, archivisti e intellettuali (uno su tutti Umberto Eco), si costituì il movimento “Fotografie libere per i beni culturali”¹⁷, grazie alla cui attività di sensibilizzazione, il 16 maggio 2016 fu presentata una mozione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali da parte del Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici”¹⁸, affinché la libera riproducibilità venisse estesa anche a queste categorie di beni: ancora una volta in aderenza a quanto previsto dal dettato costituzionale (artt. 9 e 33) e in un’ottica di valorizzazione anche di queste due specie.

3. Le novità apportate dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha accolto queste istanze e ha nuovamente modificato il comma 3-*bis* dell’art. 108 del Codice¹⁹. La norma stabilisce ora che “*se svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale*” e se effettuate in modo da non danneggiare il bene e da

¹⁶ In base al Tariffario istituito con decreto ministeriale dell’8 aprile 1994 le pubblicazioni scientifiche c.d. “minori”, vale a dire i “*Libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a 150.000 lire e periodici di natura scientifica*” sono comunque esentati dal pagamento delle tariffe per i diritti di riproduzione.

¹⁷ <https://fotoliberebbcc>.

¹⁸ http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1463492168928_Mozione_Riproduzioni_CSBCP_16_maggio_2016.pdf.

¹⁹ La legge ha modificato anche il comma 3 dell’art. 108, che stabilisce ora che “*Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente*”. Rispetto alla versione precedente, l’esenzione dal pagamento del canone vige dunque anche per le riproduzioni autonomamente “eseguite” da privati.

non ostacolare la fruizione dei beni da parte degli altri visitatori di musei, di archivi e di biblioteche, sono libere le riproduzioni di tutti i beni culturali²⁰ – ricondotti dunque a categoria unitaria – nonché che siano liberamente divulgabili con qualsiasi mezzo le immagini legittimamente acquisite.

Con riguardo in particolare alla libera divulgazione delle immagini, è stato eliminato il divieto di loro utilizzo a scopo di “*lucro indiretto*” e ciò – come si legge anche nei lavori preparatori del progetto di legge – probabilmente anche al fine di consentire la loro libera pubblicazione all’interno di pubblicazioni scientifiche²¹.

La nuova norma di cui all’art. 108, comma 3-*bis* del Codice afferma inoltre (in analogia a quanto già stabilito dall’art. 107) che la libera riproduzione deve essere comunque attuata “*nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d’autore*”. E ciò in virtù del fatto che i beni culturali, in quanto “*opere dell’ingegno di carattere creativo*”²² realizzate da autore vivente o la cui morte non risalga a oltre settanta anni, possono essere soggetti anche alla normativa sul diritto d’autore²³. Sicché chi desidera riprodurre e utilizzare l’immagine dei beni deve comunque chiedere la preventiva autorizzazione all’autore o ai suoi eredi, ai sensi degli articoli 12 e seguenti della Legge 22 aprile 1941, n. 633²⁴.

Possiamo dire che quanto oggi previsto dall’art. 108 del Codice si pone come una sorta di eccezione alla regola generale secondo la quale – come abbiamo detto – sono le amministrazioni che hanno la facoltà di concedere, dietro il corrispettivo di un canone, il diritto di riproduzione del bene (art. 107). E ciò analogamente a quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore, secondo cui i diritti di utilizzazione economica dell’opera, compreso quello

²⁰ Con la sola esclusione dei beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità in ragione del loro contenuto sensibile ai sensi del Capo III del Titolo II del Codice (artt. 122-127).

²¹ Diverso, naturalmente, è da considerarsi il caso della riproduzione dei beni culturali all’interno dei cataloghi delle mostre d’arte. In questi casi infatti sono applicabili principi analoghi a quelli che la giurisprudenza applica in tema diritto d’autore, secondo cui “*La pubblicazione di un catalogo contenente le riproduzioni fotografiche di opere d’arte inserite in una mostra è idonea a fondare a pretesa dell’autore per l’esercizio del diritto di riproduzione (art. 13 legge 22 aprile 1941, n. 633). La detta riproduzione non integra alcuno dei casi di libera utilizzazione di cui all’art. 70 legge cit.*” (così, tra le altre, Trib. Reggio Emilia, 14 giugno 2004, in *Dir. autore*, 2005, p. 255 e ss.).

²² Art. 1 Legge 22 aprile 1941, n. 633.

²³ Si parla in questi casi di “doppio binario” di tutela: così ALBERTO POJAGHI, *Beni culturali e diritto d’autore*, in *Dir. Aut.*, 2014, pp. 149 ss..

²⁴ Sul punto cfr. anche ELEONORA SBARBARO, *Codice dei beni culturali e diritto d’autore*, cit..

di riproduzione previsto dall'art. 13, spettano al suo autore, salve le eccezioni previste dagli artt. 65 e ss. della legge e, in particolare, dall'art. 70. Questa norma infatti – pur con limitazioni più stringenti di quelle previste dal Codice – consente, da un lato (comma 1), la riproduzione di (una parte) di un'opera se effettuata “*per uso di critica o di discussione*” o per “*fini di insegnamento o di ricerca scientifica*” e, in quest'ultimo caso, “*l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali?*”; e dall'altro (comma 2) la libera pubblicazione di immagini a bassa risoluzione o degradate attraverso la rete Internet, per uso didattico o scientifico, purché tale utilizzo non sia “*a scopo di lucro*”.

4. La *policy* sulla riproducibilità delle opere d'arte all'estero

L'Art Bonus e la Legge annuale per il mercato e la concorrenza hanno posto la normativa italiana in linea con le *policy* dei più importanti istituti culturali del mondo. All'estero infatti sia nei musei che negli archivi e biblioteche, è generalmente permesso fotografare – senza l'uso di *flash*, stativi o treppiedi – le opere esposte e utilizzare le immagini così ottenute per scopi di studio o ricerca, su *blog* e *social media* e comunque per scopi non commerciali, con esclusione in genere delle mostre temporanee e nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.

Ad esempio, alla Tate Gallery²⁵ o alla National Gallery²⁶ di Londra è possibile scattare fotografie nelle principali sale espositive, per usi personali e non commerciali, con esclusione delle esposizioni temporanee a pagamento e nel rispetto della normativa sul *copyright*. Norme analoghe sono previste nei principali musei francesi; dal Louvre, dove è permesso scattare fotografie della collezione permanente esclusivamente per uso personale, mentre è prevista l'autorizzazione da parte dell'ente museale per quanto riguarda l'utilizzo delle immagini per scopi educativi o di ricerca²⁷, al Musée D'Orsay, dove pure è possibile scattare fotografie nelle sale museali e utilizzarle per uso personale o privato e comunque non commerciale²⁸. Anche negli Stati Uniti le regole sono sostanzialmente le stesse²⁹.

²⁵ <http://www.tate.org.uk/visit/tate-gallery-rules>.

²⁶ <https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/visitor-photography>.

²⁷ <http://www.louvre.fr/en/how-use-louvre/visitor-regulations>.

²⁸ <http://www.musee-orsay.fr/en/visit/groups/copying-filming-photography.html>.

²⁹ Cfr. tra le altre le regole in materia di riproduzioni fotografiche del Metropolitan Museum (<https://www.metmuseum.org/visit/met-fifth-avenue>) e del MOMA (<https://www.moma.org/visit/tips>) di New York, della National Gallery of Art di Washington

Per quanto riguarda le biblioteche, la politica di riproduzione sembra essere un poco più restrittiva. Ad esempio, alla Bibliothèque Nationale de France è possibile scattare fotografie dei testi e utilizzare le immagini acquisite, ma esclusivamente per uso personale, senza la possibilità di condividerle nella cerchia familiare o su *blog* e *social network*³⁰, mentre, per quanto riguarda la British Library viene specificato che sono liberamente riproducibili solo parte dei testi contenuti nella biblioteca, per usi personali e non commerciali, e fatte salve comunque le disposizioni relative al *copyright* e alla protezione dei dati personali³¹.

F. MINIO, *La libera riproducibilità dei beni culturali dopo l'emanazione della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)*, F. MINIO, *La gestione e trasmissione delle collezioni*: 2 BusinessJus 76 (2018).

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

(<https://www.nga.gov/education/families/faq.html> e del Getty Museum di Los Angeles (<http://www.getty.edu/visit/center/plan/faqs.html>).

³⁰ http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_actu_bib/a.extension_photographie.html.

³¹ <https://www.bl.uk/help/can-i-take-photographs-of-british-library-material-myself>.